



CHE FIGURA...EUROPEA!

Chi era pronto ad inveire contro la U.E. per la sua insensibilità verso le donne che lavorano, dopo la lettura della Sentenza del 13 novembre 2008, pronunciata dalla Quarta Sezione della Corte di Giustizia U.E. (causa C-46/07) deve ravvedersi: è il nostro datore di lavoro che si è manifestato incapace di difendere le sue posizioni.

Davanti alla Corte, lo Stato italiano non è stato in grado di sostenere la connotazione previdenziale della pensione corrisposta per vecchiaia. Le contraddizioni in cui è incorsa la difesa italiana, nella fase istruttoria, condotta dalla Commissione CE, ci è costata la condanna. In Lussemburgo, non hanno gradito il "gioco delle tre carte", tentato dalla difesa italiana: in fase istruttoria, lo Stato trasmette alla Commissione la relazione I.N.P.D.A.P. (datata 23 dicembre 2004), di cui in sede giudiziaria, innanzi alla Corte di Giustizia, disconosce il contenuto, ammettendone però l'attendibilità dei contenuti.

Raccontata così, sembra una barzelletta, ma siccome questa è una triste realtà, ci limitiamo a riportare i paragrafi 48 e 49 della Sentenza:

48 La Commissione si basa a tal riguardo sulla relazione dell'INPDAP del 23 dicembre 2004, che è stata allegata dalla Repubblica italiana alla sua risposta del 10 gennaio 2005 alla lettera amministrativa della Commissione del 12 novembre 2004. Essa deduce da tale relazione che la pensione versata nell'ambito del regime pensionistico gestito dall'INPDAP viene calcolata con riferimento al numero di anni di servizio prestati dal dipendente e allo stipendio base percepito da quest'ultimo prima del suo pensionamento.

49 La Repubblica italiana, pur contestando queste affermazioni per il motivo che tale relazione è basata su disposizioni precedenti alla messa in mora, ammette tuttavia che, conformemente all'attuazione della riforma che la Repubblica italiana ha condotto a decorrere dagli anni '90, la pensione di cui trattasi tiene conto della media delle retribuzioni percepite nell'ultimo decennio e dei contributi versati corrispondenti.

Considerato che la messa in mora è del 18 luglio 2005 e la relazione I.N.P.D.A.P., datata 23 dicembre 2004, è stata trasmessa il 10 gennaio 2005, in risposta alla richiesta di spiegazioni avanzata dalla Commissione in data 12 novembre 2004, ci domandiamo: ma cosa hanno trasmesso a Bruxelles? Come fa ad esser "vecchia" una relazione scritta sei mesi prima della messa in mora? O la relazione del 23 dicembre era una "vecchia pastetta", rinnovata soltanto nella data, o la nostra difesa ha tentato l'inganno dal tavolo degli imputati, su cui sedeva. E al limite perché non si sono svegliati per tempo e non hanno trasmesso una relazione aggiornata? In ogni caso, così facendo, dal banco degli imputati siamo tutti finiti sulla forca!

I Giudici europei, visti gli atti trasmessi dalla Repubblica italiana, hanno ritenuto che la pensione INPDAP sia una retribuzione e non un trattamento previdenziale e pertanto hanno fatto valere il principio: **pari prestazione, pari corresponsione**, ex Art. 141 del Trattato CE. In pratica, una prestazione lavorativa deve essere remunerata con la medesima retribuzione, a prescindere dal sesso di chi la svolge: ne consegue che non sono ammissibili differenze di età per la fruizione della pensione di vecchiaia.

Forse qualche contraddizione in meno, in Aula, sarebbe servita a tutelare le donne ed il loro ruolo all'interno della Famiglia...

